



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email: info@cattolica.net



SETTORE 3

Ufficio Politiche di Sviluppo Turistico

REGOLAMENTO DELLA MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI CATTOLICA IN FIORE

(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 12/03/2009)

ART. 1

Con lo scopo primario di valorizzare ed incrementare le attività del commercio e della floricoltura e di promuovere il territorio sotto il profilo turistico-ricettivo, l'Amministrazione Comunale, organizza nella città di Cattolica, e precisamente nelle vie e piazze del centro cittadino, una Mostra, nei confronti dei visitatori, dei seguenti articoli: fiori, piante, prodotti e attrezzature il giardinaggio, la floricoltura e il vivaismo, prodotti alimentari derivati dai fiori, arredi per giardini e fiori artificiali, nel periodo di fine settimana intercorrente tra la fine di aprile e i primi di maggio, comunque annualmente determinata con provvedimento dell'Amministrazione Comunale, in occasione della tradizionale "Mostra Mercato dei Fiori e delle Piante ornamentali" denominata "Cattolica in Fiore";

ART. 2

La manifestazione consiste nella Mostra da parte delle imprese che li producono o commercializzano dei seguenti articoli: fiori, piante, prodotti e attrezzature il giardinaggio, la floricoltura e il vivaismo, prodotti alimentari derivati dai fiori, arredi per giardini e fiori artificiali. In tale occasione potranno essere venduti ai visitatori, ai sensi dell'art. 4 lett. 1) d.lgs 114/98, tutti i prodotti esposti in mostra purché la vendita:

– riguardi le sole merci oggetto della manifestazione;

non duri oltre il periodo di svolgimento della manifestazione stessa;

per i soggetti di cui al comma 1 non è richiesta, per effettuare la vendita, l'autorizzazione prevista dalla legge nr. 114/98 per esercitare il commercio su aree pubbliche. Tale attività di vendita dovrà comunque essere svolta nel pieno rispetto delle normative esistenti ed in vigore al momento dell'emanazione del presente regolamento;

ART. 3

La quota di posteggio degli stands, sarà annualmente determinata con provvedimento dell'Amministrazione Comunale per tutto il periodo della manifestazione;

ART. 4

Le domande di partecipazione, compilate su appositi moduli predisposti dall'Amministrazione Comunale, sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentate della Ditta devono pervenire entro il termine annualmente fissato dall'Amministrazione Comunale, debitamente corredate dall'attestazione di versamento corrispondente allo spazio espositivo richiesto.

La mancata partecipazione all'esposizione, per atto imputabile al richiedente comporta l'incameramento dell'importo del pagamento.

Nell'esame della domanda sarà accordata priorità agli espositori di piante e fiori freschi partecipanti alle precedenti edizioni dell'esposizione (secondo l'ordine della graduatoria e per il posteggio da loro precedentemente occupato nell'ultimo triennio). Eventuali richieste di spostamenti da parte di questi operatori, qualora possibili, saranno esaminate con assoluta priorità, secondo l'ordine di anzianità (maggiore numero di presenze consecutive alla esposizione).

In caso di posteggi disponibili, le domande dei nuovi operatori (e tali sono tutti gli espositori che non hanno partecipato alla edizione dell'anno precedente), saranno accolte seguendo i criteri di priorità:

- attinenza dei prodotti;
- grado di innovazione;
- protocollo della domanda.

ART. 5

Non saranno accettate le domande di partecipazione con riserva e quelle non accompagnate dagli importi di cui all'art. 4;

ART. 6

L'Amministrazione Comunale si riserva di limitare il numero delle ditte ammesse e di ridurre gli spazi richiesti in relazione alla disponibilità dei posteggi.

ART. 7

Sono assolutamente proibite sublocazione o cessazioni parziali o totali dei posteggi anche a titolo gratuito.

ART. 8

Le aree ed i posteggi assegnati come all'art. 4 non possono essere oggetto di modificazioni e scambi senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio preposto, le spese relative sono sempre a carico degli interessati;

ART. 9

L'Amministrazione Comunale provvede a predisporre le prese di corrente in ogni stand, mentre l'installazione dei punti luminosi deve essere effettuata a cura e spese degli interessati, saranno inoltre forniti allacci idrici per gli stands dei floricoltori e vivaisti.

ART. 10

Sono a carico degli espositori i lavori e le spese di arredamento dei posteggi, nonché il trasporto e scarico dei materiali occorrenti e delle merci da esporre. Gli allestimenti dei posteggi devono essere approvati dall'ufficio preposto alla Direzione della Mostra dei Fiori a suo insindacabile giudizio e comunque in modo da non danneggiare gli espositori confinanti.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale appaltare ad una impresa del settore l'allestimento completo delle aree espositive. In tal caso saranno a carico degli operatori i costi di realizzazione e allestimento dei posteggi assegnati.

I posteggi devono comunque essere allestiti in maniera decorosa con modalità consone all'immagine della mostra e rispondenti a criteri di omogeneità tra gli espositori;

ART. 11

I posteggi sono messi a disposizione dei partecipanti non più tardi di due giorni prima dell'inaugurazione dell'esposizione. I materiali e le merci devono affluire tassativamente entro e non oltre le ore 22 del giorno precedente l'inaugurazione della fiera ed i posteggi devono essere perfettamente allestiti entro gli stessi termini. Da tale momento eventuali lavori di sistemazione modifica devono essere eseguiti tra la chiusura serale e l'apertura mattutina di ogni giorno, d'intesa con il preposto ufficio.

ART. 12

I posteggi devono essere sgombrati entro il giorno successivo alla conclusione della manifestazione. Per le merci non ritirate entro tale periodo si procederà d'ufficio con spese di rimozione a carico dell'espositore.

ART. 13

L'espositore è obbligato a riconsegnare il posteggio assegnato nello stato in cui gli viene affidato, gli eventuali danneggiamenti devono essere rifusi;

ART. 14

E' vietata l'asportazione, per qualsiasi motivo, dei campioni di mostra, prima della chiusura della manifestazione.

ART. 15

L'Amministrazione Comunale senza propria responsabilità provvede, con apposito personale al servizio d'ordine e di vigilanza generale, diurna e notturna degli spazi espositivi della mostra. Sono a carico degli espositori invece, la sorveglianza nelle ore di apertura della fiera dei rispettivi posteggi e la pulizia degli stessi.

ART. 16

E' vietato agli espositori di lasciare, durante la notte, proprio personale nei posteggi, salvo speciale permesso;

ART. 17

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stabilire o modificare l'orario giornaliero di apertura e chiusura della mostra;

ART. 18

L'Amministrazione Comunale disciplina ogni forma pubblicitaria della mostra, tanto secondo le necessità di presentazione dei prodotti quanto secondo le esigenze tecniche e di servizio e gli scopi propri della manifestazione fieristica. All'interno dei posteggi ogni forma pubblicitaria deve adeguarsi alle necessità di non recare disturbo o molestia agli espositori e visitatori. Per le pubblicità svolte all'interno dei posteggi nessun canone è dovuto mentre per la pubblicità svolta fuori dal proprio posteggio, previa autorizzazione, ogni ditta deve versare un canone per la cui determinazione si rinvia al regolamento vigente in materia.

ART. 19

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di esclusiva per qualsiasi riproduzione a mezzo fotografia, cinematografia o disegno, sia del complesso dell'esposizione o di particolari, sia dei singoli posteggi. Entro l'area delle mostre non possono essere eseguite riprese fotografiche, cinematografiche e disegni, se non previa autorizzazione.

ART. 20

Nel caso in cui la manifestazione non dovesse avere luogo per mancata adesione di un minimo di espositori, ogni espositore non può esigere, per danni diretti o indiretti, importo maggiore a quello costituito dal rimborso delle somme precedentemente versate per tassa di iscrizione o posteggio;

ART. 21

Le comunicazioni ed i reclami di qualsiasi natura concernenti la manifestazione ed il suo svolgimento possono essere presi in esame solo se presentati per iscritto;

ART. 22

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di pubblicare norme e disposizioni particolare intese a regolare i servizi della manifestazione, tali norme e disposizioni dovranno considerarsi parti integranti e inscindibili del presente regolamento.

ART. 23

Durante la manifestazione potranno essere indetti convegni, concorsi manifestazioni e intrattenimenti di vario genere che saranno resi noti a mezzo stampa.

ART. 24

Salvi i casi gravi , per i quali si procederà all'immediata revoca dei posteggi, con spesa a carico degli espositori, le infrazioni al presente regolamento saranno punite con una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 applicando la procedura sanzionatoria prevista di cui all'art. 16 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003.

ART. 25

A tutti gli effetti di legge ed in ogni caso di contestazione o controversia l'aderente o chi rappresenta eleggi il proprio domicilio legale presso la sede del municipio e riconosce a tutti gli effetti la competenza del Foro di Rimini.